



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/20 DEL 17.5.2005

Oggetto: Graduatoria delle funzioni e responsabilità dei dirigenti, ai fini del trattamento accessorio, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge regionale n. 31/1998 – Modificazioni alla deliberazione del 30.9.2002 n. 33/1.

L'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione, con nota n. 20185 del 13.5.2005, riferisce che l'esperienza maturata in merito all'esercizio delle funzioni dirigenziali introdotte dalla legge regionale n. 31/1998, induce a modificare la deliberazione in oggetto in modo da graduare le funzioni stesse – agli effetti della retribuzione accessoria – in termini più rispondenti ai parametri legislativi. La legge infatti, dopo aver posto il principio che il trattamento accessorio dei dirigenti deve essere correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, stabilisce che l'entità di tali elementi venga valutata dalla Giunta per stabilire, appunto, una graduazione, di cui la contrattazione collettiva deve tener conto nel determinare la retribuzione accessoria.

Attualmente, la graduazione è fissata come segue: 1° direttore generale e dirigente ispettore; 2° direttore di servizio; 3° dirigente con compiti di studio ricerca e consulenza alle dipendenze dell'organo politico (staff); 4° dirigente con compiti di studio ricerca e consulenza alle dipendenze del direttore generale (staff). Essa evidentemente privilegia le funzioni caratterizzate dalla dipendenza diretta dall'organo di direzione politica: equipara infatti, nel primo livello, le funzioni del direttore generale e dell'ispettore, e crea due distinti livelli per le posizioni di staff. Ma nel primo caso, la graduazione non risulta congrua rispetto al ruolo, all'ampiezza delle competenze e delle responsabilità delle due funzioni; nel secondo caso trascura la sostanziale omogeneità dei compiti assegnati ai dirigenti di staff, tanto che la diversa remunerazione accessoria che ne deriva non è, nel convincimento generale, condivisa.

Sulla base di quanto precisato, occorre modificare l'attuale graduazione secondo un criterio di sostanza, fondato cioè sulla rilevanza dei ruoli svolti e sulle responsabilità effettive dei dirigenti, piuttosto che sul criterio della diretta dipendenza funzionale, che non può assurgere ad elemento esclusivo o prevalente per la valutazione delle responsabilità. Su queste motivazioni, la graduazione più adeguata e rispondente ai parametri legislativi è la seguente:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/20
DEL 17.5.2005

1° - direttore generale;

2° - direttore di servizio;

3° - dirigente ispettore;

4° - dirigente con compiti di studio ricerca e consulenza, alle dipendenze dell'organo di direzione politica o della direzione generale.

La Giunta regionale, vista la relazione dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione in ordine alla graduazione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 31/1998, vista la dichiarazione favorevole di legittimità del Direttore Generale dell'Organizzazione e Metodo e del Personale

DELIBERA

in conformità.

Il Direttore Generale

Il Presidente